

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'AGRO PONTINO
Latina – C.so G. Matteotti n. 101
Tel. 0773/46641 Fax 0773/696813

CIG 5059614D8B

Responsabilità Civile del Consorzio

Allegato I

Rischio assicurato:

Responsabilità civile del Consorzio verso terzi, anche per fatto doloso o colposo di persone di cui l'Ente debba rispondere, per morte, lesioni personali e danni non patrimoniali o danneggiamento a cose/animali in conseguenza di un fatto verificatosi nell'esercizio di attività o competenze istituzionalmente previste, consentite o attribuite all'Ente da norme di legge, da previsione di statuto ed ogni ulteriore atto amministrativo, nonché di atti, azioni od omissioni realizzati nell'esercizio di funzioni o servizi e di ogni altra attività non espressamente esclusa dalle condizioni di polizza.

L'assicurazione é inoltre operante :

- per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi del D.Lgs n. 494/06 e del D.Lgs. n. 626/94 e loro modifiche ed integrazioni nella norma vigente, del D.Lgs n. 81/2008, nonché da tutta la legislazione, anche previgente, a questi riconducibile in materia di salute e sicurezza durante il lavoro e/o sui luoghi di lavoro;

- per le richieste di risarcimento, per il regresso e per le azioni di rivalsa e/o surroga esperite dall'INAIL, dall'INPS (anche ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222) e/o da enti previdenziali (o similari) in genere;

- per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi per i danni patrimoniali (non conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose) cagionati a terzi e dipendenti purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Contraente:

Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Decorrenza

ore 24.00 del 16.07.2013

Scadenza

ore 24.00 del 16.07.2015

Massimali

sinistro € 10.000.000,00;

persona € 5.000.000,00;

cose € 5.000.000,00

Franchigia (limite max)

.....

Frazionamento del premio

semestrale

Soggetto assicurato:

Il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino anche per fatti di persone per le quali debba rispondere.

Rischio assicurato:

Responsabilità Civile del Consorzio verso Dipendenti e Prestatori d'opera in genere di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, direttamente o in via di regresso ed anche per fatti di persone per le quali debba rispondere

1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, dipendenti, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle discipline degli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni ed integrazioni o eccedenti, nonché del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, sofferti dai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente;

3) per malattie professionali che si manifestino in data posteriore a quella di stipulazione della polizza indipendentemente dall'epoca in cui si sono verificati gli eventi che hanno dato luogo alla malattia o lesione.

L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della polizza o, se antecedente, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per malattie professionali si intendono sia quelle contemplate dal DPR del 30/6/65 n. 1124 e successive modificazioni ed interpretazioni, sia le malattie riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura.

L'assicurazione deve inoltre essere operante :

- per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi del D.Lgs n. 494/06 e del D.Lgs. n. 626/94 e loro modifiche ed integrazioni nella norma vigente, del D.Lgs n. 81/2008, nonché da tutta la legislazione, anche previgente, a questi riconducibile in materia di salute e sicurezza durante il lavoro e/o sui luoghi di lavoro;

- per le richieste di risarcimento, per il regresso e per le azioni di rivalsa e/o surroga esperite dall'INAIL, dall'INPS (anche ai sensi dell'articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222) e/o da enti previdenziali (o similari) in genere;

- per la responsabilità civile derivante agli assicurati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e smi per i danni patrimoniali (non conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiamenti a cose) cagionati a terzi e dipendenti purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

- per la responsabilità civile dell'assicurato derivante da fatto anche doloso di persone di cui debba rispondere.

Contraente:

Il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Decorrenza

ore 24.00 del 16.07.2013

Scadenza

ore 24.00 del 16.07.2015

Massimali

sinistro € 10.000.000,00;

persona € 5.000.000,00.

Frazionamento del premio
semestrale

Soggetto assicurato:

Il Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino anche per fatti di persone per le quali debba rispondere

Rischio assicurato:

I costi per la tutela Legale compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi infra indicati.

Per costi sostenuti o da sostenersi si intendono le spese sostenute o da sostenersi da parte del Consorzio, anche, ma non soltanto, per anticipazione o rimborso a norma della contrattazione collettiva dei propri dipendenti e dirigenti, relativamente ai casi assicurativi che riguardano l'Ente stesso e i propri Amministratori, Dirigenti e Dipendenti, per i fatti connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali spese liquidate dall'A.G. in favore della controparte e poste a carico dell'Assicurato ovvero previste in transazione autorizzata dalla Società assicuratrice;
- le spese per l'attività del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti;
- le spese per l'intervento di informatori incaricati (investigatori), relative a prestazioni svolte nell'interesse dell'Assicurato, nell'ambito di procedure giudiziarie e/o nella fase che ha preceduto il giudizio;
- le spese processuali nel processo penale;
- le spese di giustizia in favore dell'erario nel processo penale;
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (L.23/12/99 n. 488 art. 9 – D.L. 11/03/02 n. 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Prestazioni Garantite:

Le garanzie valgono per:

- 1)** formulazione di Denuncia/Querela quando vi sia costituzione di Parte Civile;
- 2)** la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- 3)** la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, anche se conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria. La garanzia è subordinata ad una delle seguenti ipotesi:
 - a) proscioglimento o assoluzione con sentenza passata in giudicato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. E' esclusa inoltre la definizione del procedimento con l'applicazione della pena su richiesta delle parti (così detto "patteggiamento").
 - b) derubricazione a reato colposo;
 - c) emissione del decreto di archiviazione.
- 4)** l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nello svolgimento dell'attività lavorativa;
- 5)** la difesa in procedimenti di responsabilità e spese a carico dell'ente, nei giudizi di responsabilità amministrativa (intendendosi tra questi anche i provvedimenti di espropriazione, occupazione, demolizione o aventi in ogni caso natura ablatoria), contabile e giudizio di conto avanti il Giudice Ordinario, il TAR, la Corte dei Conti altri Organi di giustizia amministrativa.

Per i fatti di cui sopra la Società rimborserà le spese legali e peritali una volta accertata l'assenza di dolo o colpa grave dell'Assicurato.

6) Sicurezza sul posto di lavoro (D. Lgs. 626/94, D. Lgs. 758/94 e D.Lgs. 494/96)

Le garanzie valgono nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui ai decreti sopra citati e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia, per:

- a. la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b. l'opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.

7) Tutela della Privacy (L. 675/96 e D. Lgs. 196/03)

Le garanzie valgono per le spese sostenute dagli Assicurati relativamente ai casi assicurativi che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli di cui sopra, affidati dal Contraente su espressa delega scritta, per:

- a. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- b. la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, purché gli Assicurati vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo;
- c. la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto dalla Legge 675/96 e s.m.i.

8) le controversie nell'ambito della circolazione stradale con mezzi dell'Ente Contraente o di proprietà privata sempreché in connessione all'espletamento delle mansioni svolte per l'Ente di appartenenza per la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni in caso di incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Contraente: Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino

Decorrenza

ore 24.00 del 16.07.2013

Scadenza

ore 24.00 del 16.07.2015

Massimali

sinistro € 200.000,00;

Frazionamento del premio

semestrale

Soggetti assicurati:

Il Consorzio di Bonifica per le spese dallo stesso sostenute o da sostenersi in relazione al rischio assicurato come sopra individuato.